

Discussione del disegno di legge: Modificazione all'art. 4° della legge 11 luglio 1889 circa gli appalti con le Società cooperative di produzione e di lavoro.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, circa gli appalti dei lavori pubblici con le Società cooperative di produzione e di lavoro.

Domando all'onorevole ministro delle finanze, se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Grimaldi, ministro delle finanze. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione, che è conforme all'altro votato nella precedente Legislatura.

Presidente. Allora si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

D'Ayala-Valva, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 107-A).

Presidente. Ha facoltà di parlare su questo disegno di legge l'onorevole Barzilai.

Barzilai. Non mi parrebbe il caso d'iniziare una larga discussione sopra un disegno di legge il quale non rappresenta che un ampliamento alle norme vigenti e che ha, già, raccolto, nella passata Legislatura, l'approvazione, quasi unanime, di questa Camera.

Sono lieto di poter rilevare che un principio il quale, al suo primo affacciarsi, ha trovato innanzi a sè tante infondate paure e tanti ostacoli, prosegue ora trionfalmente la sua strada.

Quando l'onorevole Magliani, la prima volta, nel 1888, proponeva una modestissima modificazione alla legge della contabilità dello Stato affinchè le cooperative fossero ammesse a lavori per somme di 20 mila lire appena, per ciascun lotto, si parlò alla Camera ed al Senato delle cooperative francesi del 1848, degli *ateliers nationaux*, che si volevano risuscitare, si mise innanzi lo spettro del socialismo di Stato; ma a poco per volta queste paure andarono dissolvendosi; ed è merito, giova dirlo, dell'onorevole Giolitti se il primo ardito passo su questa strada fu compiuto con la legge del 1889, che portò a 100 mila lire la somma per la quale i lavori pubblici potevano esser concessi alle cooperative.

Ora questa somma è elevata a 200 mila

lire nel presente disegno di legge il quale toglie una disposizione che veramente contrastava con lo spirito della istituzione delle cooperative, contrastava coi progressi che essa ha fatto nella società nostra, cioè la disposizione per la quale si doveva tener conto della prevalenza assoluta della mano d'opera sul capitale nei lavori che dalle cooperative erano richiesti in appalto. È un altro inciampo tolto a questa nuova forma dell'associazione dei lavoratori, inciampo ingiustificato in considerazione dei risparmi che queste Società possono fare, risparmi che possono costituire il capitale del quale insieme con la prestazione di opera si deve tener conto nel concedere i lavori. Io quindi non ho nulla da obiettare intorno al principio che informa questa modificazione alla legge vigente.

Mi pare poi assolutamente preferibile la formola adottata dalla Commissione all'articolo 1, a quella del disegno ministeriale in quanto che, sopprimendosi, nel disegno ministeriale, la dichiarazione che la somma di lire 200,000 sia possibile per i lavori concessi a ciascuna delle cooperative, si verrebbe quasi ad aprire il varco alla interpretazione erronea, che più cooperative unite non possano concorrere per un lavoro anche superiore, cioè per una rata ciascuna di 200,000 lire.

In secondo luogo accetto l'emendamento, che sarà svolto dal collega Tozzi, perchè nel secondo capoverso, là dove si dice che le cooperative debbono essere formate, nella massima parte di operai, si dica da operai e nella massima parte da operai; perchè, in caso diverso, la lettera della legge creerebbe l'inconveniente, che, ove si presentassero le cooperative, composte esclusivamente di operai, si potesse dire: La legge non fa per voi. (*Interruzione dell'onorevole Sani*).

Ciò potrebbe avvenire, onorevole Sani, e le dirò la ragione.

Mentre noi andiamo allargando i benefici, con provvedimenti legislativi, a vantaggio di queste associazioni cooperative, mentre il Parlamento si persuade una volta di più, che queste associazioni possono benissimo adempiere all'ufficio, a cui sono chiamate, coloro i quali hanno l'incarico di interpretare ed applicare questa legge, la burocrazia, per dirla in una parola, sembra credere che ufficio suo sia quello non di favorire e di espli-